



**Regione Siciliana**

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento dell'Urbanistica

[dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it)

**Servizio 6 "Affari legali, Contenzioso, Ufficio  
Consultivo e Segreteria del Consiglio Regionale  
dell'Urbanistica (C.R.U.)"**

**Tel. 091 7077297**

via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.: tel. 091.7077982

[urp.urbanistica@regione.sicilia.it](mailto:urp.urbanistica@regione.sicilia.it)

Palermo, prot. n. **8852** del **06.06.2025**

**OGGETTO:** Richiesta di parere in merito alla realizzazione di un Agricampeggio in località Foggia, Sciacca (AG) - Riscontro

Al Comune di Sciacca

[protocollo@comunedisciacca.telecompost.it](mailto:protocollo@comunedisciacca.telecompost.it)

Con riferimento alla richiesta di codesto Comune, pervenuta con nota prot. n. 25793 del 29/04/2025, assunta in pari data al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica al n. 6732, si comunica che, così come chiarito con la Circolare n. 2/DRU/2012, pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento dell'urbanistica ([pti.regione.sicilia.it](http://pti.regione.sicilia.it)), nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 - parte prima del 1.6.2012, *"il riscontro alle richieste di parere è, e sarà, del tutto facoltativo e rimesso alla valutazione di questo dipartimento"*.

In merito alla specifica questione posta da codesto Comune occorre evidenziare come puntualizzato nella circolare sopra citata: *"(...) che questo dipartimento non può dare esito a richieste di parere attinenti casi particolari per l'adozione di adempimenti e provvedimenti di esclusiva competenza dell'ente richiedente. (...) Si ribadisce, pertanto, così come già chiarito con le citate precedenti direttive, che questo dipartimento potrà esprimersi, sulle richieste di parere poste dagli enti locali, che afferiscono ad aspetti generali relativi all'applicazione di norme di legge in materia urbanistico-edilizia, mentre non si potrà dare riscontro ai quesiti riguardanti fattispecie concrete o casi particolari e comunque privi dei requisiti di generalità, intesa come riferibilità della questione interpretativa prospettata a un diverso e più vasto campo di applicazione"*.

Tuttavia, si ritiene di poter fornire talune osservazioni di carattere generale alle questioni poste da codesto Comune.

- In via preliminare, codesta Amministrazione locale, circa il primo dei quesiti posti, chiede della possibile assimilazione giuridica tra diverse tipologie di struttura turistico ricettiva, ed in particolare, da un lato, il cosiddetto "Agricampeggio" e, dall'altro, il "Campeggio"; orbene, lo scrivente Dipartimento dell'Urbanistica, ritiene doveroso precisare che tanto la materia quanto la relativa disciplina, inerenti al quesito in parola, esulino la propria competenza funzionale attenendo infatti ad una fase antecedente al rilascio dell'eventuale titolo abilitativo edilizio ed al contempo antecedente alla eventuale valutazione circa la compatibilità urbanistica.

Ed infatti, in questa direzione, si ritiene dirimente il riferimento alla recente legge regionale del 25 febbraio 2025, n. 6, recante *"Disciplina delle strutture turistico-ricettive"*, nella quale all'art.3 rubricato *"Tipologie di strutture turistico-ricettive"* non viene menzionata la fattispecie di *"agricampeggio"*; non è un caso, invero, che l'art. 36, della medesima norma, rubricato *"Funzioni di vigilanza e controllo"*, rimandi a diversi Dipartimenti dell'Amministrazione regionale


(dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo e dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti) con precipua competenza istituzionale.

Stante quanto sopra, e con riferimento alla citata norma voluta dal legislatore regionale, si considera assorbito anche il terzo quesito posto da codesta Amministrazione

- In conclusione, in merito al secondo dei quesiti posti, con riferimento all'art. 2, comma 5, legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, recante "*Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.*", a mente del quale "*E' vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.*", si ritiene precisare che le "*fasce di rispetto*" cui la norma si riferisce vadano intese, per esteso, tutte quelle indicate dal medesimo art. 15, comma 1, lett. a), b), c) ed e).

Alla luce di quanto sopra, vorrà codesta Amministrazione, caso per caso, verificare autonomamente secondo il proprio prudente apprezzamento.

La Dirigente del Servizio  
Arch. Silvia Casuccio



Il Dirigente Generale  
Giuseppe Battaglia

